

Azienda Speciale Bibbona - Via Aurelia Nord, 33 - 57020 La California - Bibbona (LI)

C.F. e P.Iva 01493680498 - Tel. 0586 677581

[www.aziendaspecialebibbona.it](http://www.aziendaspecialebibbona.it) - - [info@aziendaspecialebibbona.it](mailto:info@aziendaspecialebibbona.it)

## **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PARCO GIOCHI “BIBBOLANDIA” POSTO IN VIA CAVALLEGGERI NORD A MARINA DI BIBBONA.**

L’Azienda Speciale Comune di Bibbona C.F. e P.I.: 01493680498, con sede legale in Via Aurelia nord n. 33 Località La California – 57020 Bibbona (LI). Telefono 0586-677581, email: [segreteria@aziendaspecialebibbona.it](mailto:segreteria@aziendaspecialebibbona.it) -PEC: [aziendaspecialebibbona@livornopec.it](mailto:aziendaspecialebibbona@livornopec.it)

### **COMUNICA**

che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.01.2026 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla valutazione di eventuali proposte concorrenti che potranno essere presentate relativamente all'affidamento in gestione, tramite contratto di affitto di ramo d'azienda, dell'attività denominata “Parco giochi Bibbolandia”.

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il ramo d'azienda ha per oggetto il parco giochi sito in Via Cavalleggeri Nord a Marina di Bibbona, identificato al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 28, porzione di Particella 505, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente bando (Allegato 1). Il parco viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprensivo di aree verdi, pertinenze e impianti.

L'area è sottoposta a tutela del vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Qualsiasi intervento di modifica o installazione di nuove attrazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalle autorità competenti.

L'operatore avrà l'obbligo di mantenere la denominazione storica “Parco giochi Bibbolandia”, che non potrà essere modificata per l'intera durata del contratto.

### **ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

La durata dell'affidamento è stabilita fino al 31 dicembre 2038, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla naturale scadenza del contratto, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Azienda Speciale al gestore uscente, il quale avrà diritto di asportare, a propria cura e spese, i beni e le attrezzature da lui conferiti, fatti salvi le opere, gli impianti e i beni stabilmente incorporati o infissi al suolo, per i quali l’Ente proprietario potrà, a propria discrezione, disporre l’acquisizione al proprio patrimonio senza corresponsione di alcun compenso ovvero richiedere il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del gestore uscente.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO**

L’aggiudicatario, una volta stipulato il contratto di affitto di ramo d’azienda e divenuto affittuario, dovrà:

- a) garantire l'apertura del parco da Pasqua fino al 30 settembre di ogni anno, con le modalità di seguito indicate. Fino al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre il parco dovrà rimanere aperto almeno nei giorni di sabato, domenica e festivi. Negli altri periodi il parco dovrà essere aperto tutti i giorni della settimana;
- b) impegnarsi a mantenere la denominazione di parco giochi Bibbolandia;
- c) impegnarsi a non installare apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS e a non consentire attività che possano ricondursi al gioco d'azzardo o alle scommesse;
- d) garantire che tutte le attrezzature ludiche presenti nel parco siano conformi alla normativa vigente e regolarmente sottoposte al collaudo annuale;
- e) utilizzare le pertinenze e gli impianti presenti nel parco, concessi in uso nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda, (manufatto ad uso Direzione, impianto minigolf, laghetto per motonautica, servizi igienici, arena, impianto elettrico, idraulico, fognario, ecc.) con la diligenza del buon padre di famiglia;
- f) provvedere ad effettuare la voltura delle utenze entro e non oltre 15 gg dalla stipula del contratto;
- g) valutare e realizzare, a propria cura e spese, tutti gli eventuali adeguamenti e impianti necessari al rispetto alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, in relazione alla capienza massima del parco e alla configurazione delle attività esercitate. Ogni onere e responsabilità in materia di prevenzione incendi resta integralmente a carico dell'affittuario. Alla scadenza del contratto, le opere eventualmente realizzate saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Ente proprietario (Comune di Bibbona), senza che l'affittuario abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo.
- h) corrispondere all'Azienda Speciale il canone annuale e il prezzo per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi, con le seguenti scadenze:

prima annualità

- 50% del canone annuo e 50% del prezzo di acquisto delle attrezzature e degli arredi alla stipula del contratto;
- 50% del canone annuo e 50% del prezzo di acquisto delle attrezzature e degli arredi entro e non oltre il 31 agosto 2026.

annualità successive

- 50% del canone annuo entro e non oltre il 30 giugno
- 50% del canone annuo entro e non oltre il 31 agosto;

- i) rispettare tutte le norme di sicurezza ed igiene, i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della struttura;
- j) rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa sull'impatto acustico e astenersi dall'esercizio di attività che comportino rumori molesti, compresa la musica ad alto volume e qualsiasi attività di intrattenimento e spettacolo che rechi disturbo alla pubblica quiete.

#### ART. 4 – VOLTURA DELLA LICENZA, RESPONSABILITA' E CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario si impegna a:

- presentare al Comune di Bibbona, entro 15 giorni dalla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, istanza di voltura della licenza di esercizio di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;
- trasmettere all'Azienda Speciale Bibbona la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza entro il medesimo termine, nonché copia del provvedimento definitivo entro 5 giorni dal suo rilascio.

L'effettivo inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento della voltura della licenza. Il mancato ottenimento o il diniego della stessa per cause imputabili al gestore non esonerà

quest'ultimo dal pagamento del canone pattuito e può costituire causa di risoluzione del contratto per inadempimento. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal successivo art. 5 in relazione alle singole attrazioni ludiche.

L'operatore si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Azienda Speciale e l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione, danno, sanzione o spesa (incluse le spese legali) derivante da:

- infortuni occorsi agli utenti o al personale durante l'esercizio dell'attività;
- omessa o carente manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrazioni e delle aree di pertinenza;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e pubblica sicurezza;
- sanzioni derivanti dall'inosservanza della normativa sullo spettacolo viaggiante (Legge 337/1968).

A garanzia di quanto sopra, l'operatore ha l'obbligo di stipulare, prima dell'avvio delle attività, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) come meglio dettagliato al successivo art. 8.

#### ART. 5 – ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI

Ai sensi del presente bando, l'aggiudicatario è tenuto ad acquistare in blocco, a corpo e senza possibilità di scorporo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, tutte le attrezzature ludiche e gli arredi di proprietà dell'Azienda Speciale Bibbona, elencati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Sono espressamente esclusi dalla cessione tutti i beni e le attrezzature non di proprietà dell'Azienda Speciale Bibbona eventualmente presenti nell'area a qualsiasi titolo, ivi compresi i gazebo detenuti a titolo di noleggio.

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione integrale delle condizioni di vendita e dello stato di fatto e di diritto delle attrezzature, che risultano non installate né in esercizio in quanto il parco non è operativo nel periodo di gara; la cessione delle attrezzature e degli arredi avviene pertanto senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine allo stato di conservazione, funzionamento, sicurezza, conformità alla normativa vigente e idoneità all'uso degli stessi, con esclusione di qualsiasi eccezione, riserva, contestazione o pretesa nei confronti dell'Azienda Speciale Bibbona, anche connessa alla mancata visione delle attrezzature in funzione.

L'Azienda mette a disposizione la documentazione tecnica e i libretti delle attrazioni nello stato in cui si trovano al momento della consegna; resta ad esclusivo carico e spese dell'aggiudicatario l'onere di integrare, aggiornare o ricostruire eventuali documenti mancanti o incompleti necessari alla messa in esercizio, senza nulla a pretendere nei confronti dell'Azienda.

Il prezzo per il trasferimento della proprietà delle attrezzature ludiche e degli arredi è fissato a base d'asta in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA, soggetto a rialzo secondo le modalità stabilite negli atti di gara.

La proprietà di arredi e attrezzature si trasferisce con la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda. A decorrere dal trasferimento della proprietà delle attrezzature e, in caso di consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto, dalla loro messa nella disponibilità, l'aggiudicatario assume ogni responsabilità connessa alla custodia, gestione, utilizzo, manutenzione e sicurezza delle stesse, restando a suo esclusivo carico:

- le operazioni di rimontaggio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli adeguamenti tecnici e normativi previsti dalla normativa vigente;
- le verifiche, i collaudi e le certificazioni obbligatorie;
- ogni altro onere necessario alla messa in esercizio delle attrezzature.

Le attrezzature ludiche rientranti nella categoria delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 69 del TULPS e del D.M. 18 maggio 2007, risultano attualmente intestate all'Azienda Speciale Bibbona. Con il trasferimento della proprietà delle attrezzature ludiche, l'aggiudicatario è tenuto, a propria cura e spese e comunque entro 15 giorni dalla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, a provvedere:

- alla richiesta di voltura degli atti di registrazione e assegnazione dei relativi codici identificativi presso le autorità competenti, nonché all'espletamento di ogni ulteriore adempimento amministrativo e tecnico necessario ai fini della loro legittima messa in esercizio;
- a trasmettere all'Azienda Speciale Bibbona la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza di voltura entro il medesimo termine di 15 giorni;
- a produrre copia del provvedimento finale di voltura non appena rilasciato dall'autorità competente.

Nelle more del perfezionamento di tali atti, l'aggiudicatario resta l'unico responsabile civile e penale per qualsiasi danno o evento connesso al possesso e all'uso delle attrezzature, manlevando integralmente l'Azienda Speciale da ogni responsabilità.

#### ART.6- MANUTENZIONI

Saranno ad esclusivo carico dell'affittuario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intera struttura (nessuna esclusa), compresi:

- gli interventi di messa in sicurezza (riparazioni e/o rifacimenti di impianti, recinzioni, pavimentazioni e strutture varie);
- gli adeguamenti normativi, inclusi quelli previsti dalla normativa antincendio;
- le verifiche periodiche di terra dell'impianto elettrico;
- la cura delle aree verdi.

Eventuali modifiche apportate ai beni immobili, impianti o strutture dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Azienda e dal soggetto proprietario, fatto salvo il titolo abilitativo ove necessario, della cui sussistenza l'affittuario sarà responsabile.

Al termine del contratto, nessuna indennità sarà dovuta all'affittuario per le migliorie apportate, il quale avrà diritto di asportare tutto quanto conferito.

Nel caso in cui le migliorie o manutenzioni siano costituite da beni stabilmente incorporati, nell'area, nelle strutture o negli impianti affidati, l'Ente proprietario avrà facoltà di scegliere se acquisirle al proprio patrimonio oppure richiedere all'affittuario il ripristino dello stato dei luoghi, senza che nulla sia dovuto al medesimo.

#### ART. 7 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare soggetti imprenditoriali costituiti o come ditta individuale o in forma di società di qualsiasi tipo.

Le imprese partecipanti dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione:

a) Requisiti di ordine generale:

inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss del D. Lgs. n. 36/2023 e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

b) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, per attività coerenti con l'oggetto del presente bando.

#### ART.8 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

A garanzia dei danni derivanti dall'inosservanza delle obbligazioni contrattuali, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore dell'Azienda Speciale Bibbona di importo pari al canone annuo offerto in

sede di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, valida per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo da parte dell’Azienda.

- a) La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante bonifico bancario o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente.
- b) In caso di costituzione di fideiussione la stessa potrà essere rilasciata da
  - Imprese bancarie che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività ai sensi del Titolo I del D. lgs. 01.09.1993, n. 385;
  - Imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
  - Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente, contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto e del soggetto garantito (Azienda Speciale Bibbona) ed essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Inoltre dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda Speciale Bibbona.

Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali.

L’aggiudicatario dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice le seguenti polizze da mantenere attive per tutta la durata dell’affitto di ramo d’azienda:

a) polizza assicurativa per il rischio incendio ed esplosione, che preveda espressamente le seguenti garanzie a favore dell’Azienda Speciale Bibbona:

- Rischio Locativo: a copertura del valore dell’area e degli impianti (pari ad € 100.000,00).
- Ricorso Terzi da Incendio: con un massimale non inferiore a € 500.000,00 a copertura dei danni materiali e diretti causati a beni di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio. La copertura dovrà comprendere espressamente i danni arrecati a beni mobili ed immobili presenti nel limitrofo Campeggio Comunale.

b) polizza assicurativa di responsabilità civile, come segue:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dall’attività svolta;
2. Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e collaboratori (RCO), a copertura dei danni subiti dal personale nell’espletamento delle proprie mansioni.

Il massimale minimo dovrà essere di Euro 2.000.000,00 per sinistro e per persona danneggiata. L’Azienda Speciale Bibbona e il Comune di Bibbona dovranno essere espressamente indicati come soggetti terzi tutelati.

La mancata presentazione delle polizze o della prova dell’avvenuto pagamento del premio annuo costituisce causa di risoluzione del contratto.

## ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

E’ prevista la facoltà di recesso a favore dell’affittuario, che potrà legittimamente esercitarlo

nel periodo dal 01.10 al 31.10 di ogni anno, tramite PEC o raccomandata a/r.

Qualora l'affittuario esercitasse il recesso in periodi diversi da quelli sopra indicati, si procederà ad incamerare la cauzione prestata per consentire all'Azienda di far fronte alla prosecuzione dell'attività nel modo più idoneo e conveniente.

In caso di recesso nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Azienda Speciale all'affittuario uscente.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 in materia di migliori, beni conferiti, opere e manufatti stabilmente incorporati.

#### ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato pagamento del canone alle scadenze previste, il venir meno delle polizze assicurative o fideiussorie, la non ottemperanza alle normative sulla sicurezza della clientela e dei dipendenti, l'uso improprio della struttura, il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente bando e nel successivo contratto di affitto di ramo d'azienda e altre gravi inadempienze di legge, consentirà all'Azienda Speciale Bibbona di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione all'affittuario ed assegnazione di un congruo termine per porvi rimedio. Tale termine sarà commisurato alla necessità o meno di tempi tecnici per eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Il mancato adempimento nel termine assegnato, comporterà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di risoluzione del contratto nessuna indennità o rimborso a nessun titolo sarà dovuto dall'Azienda Speciale all'affittuario.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 in materia di migliori, beni conferiti, opere e manufatti stabilmente incorporati.

#### ART. 11 – CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

L'attività di parco giochi sarà assegnata all'offerta con il maggior rialzo su:

1. **canone annuale** posto a base di gara, pari ad Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) iva esclusa, le offerte esclusivamente in rialzo, dovranno prevedere un aumento minimo di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) o suoi multipli (iva esclusa);
2. **importo delle attrezzature ludiche**, pari ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) iva esclusa, le offerte esclusivamente in rialzo, dovranno prevedere un aumento minimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) o suoi multipli (iva esclusa).

Per opportuna chiarezza si precisa che nella valutazione dell'offerta, per quanto riguarda il canone annuo si terrà conto dell'intera durata dell'affidamento, prevista all'art. 2 del presente bando, mentre il prezzo per l'acquisto delle attrezzature ludiche costituisce corrispettivo *una tantum*, secondo quanto indicato negli atti di gara.

L'offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente mediante il modello allegato (Allegato 4).

Il canone sarà indicizzato annualmente secondo i dati ISTAT.

#### ART. 12 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla procedura per l'assegnazione dell'attività di parco giochi **è obbligatorio il sopralluogo per presa visione** a seguito del quale verrà rilasciata apposita attestazione (Allegato 5), a tal fine è necessario prendere appuntamento, telefonando dal lunedì al venerdì (eccetto festivi), in orario 9.00-13.00, al numero 0586 677581, oppure tramite mail all'indirizzo segreteria@aziendaspecialebibbona.it

Le offerte devono pervenire all'Azienda Speciale Bibbona, Via Aurelia nord 33, in Loc. La California, 57020 Bibbona (LI) **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24/02/2026**, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso la sede dell'Azienda, in orario 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì;

- spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R.

Il termine sopraindicato ha carattere tassativo e, pertanto, non saranno accettate eventuali offerte che dovessero pervenire tardivamente.

A tal fine, faranno fede la data, l'ora e la firma apposta dall'Ufficio dell'Azienda Speciale; in caso di spedizione a mezzo del servizio postale, farà fede la data di ricevimento e non la data di spedizione del plico.

L'Azienda declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.

Il plico, dovrà essere consegnato o spedito in busta chiusa, sigillata con nastro adesivo od ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, debitamente controfirmato sui lembi di chiusura, indicando all'esterno, oltre al Mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura: **“Bando per l'affidamento in gestione dell'attività di parco giochi”**.

**N.B. CONTENENDO L'OFFERTA E' VIETATO L'INOLTRO VIA PEC, PENA L'ESCLUSIONE.**

Il plico dovrà contenere due buste distinte, sigillate e siglate dal legale rappresentante, sui lembi di chiusura.

La **prima busta** con la dicitura **“documentazione”** dovrà contenere:

- l'istanza di ammissione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, come da modello allegato (Allegato 3), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura e corredata dal documento di identità del dichiarante;
- attestazione dell'Azienda Speciale di sopralluogo del parco giochi (Allegato 5);
- dichiarazione del legale rappresentante della ditta che il parco giochi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è idoneo all'attività, oggetto della gara (Allegato 6);
- copia del presente bando di gara e degli **allegati 1 e 2**, sottoscritti in tutte le pagine per accettazione.

La **seconda busta** con la dicitura **“offerta economica”** dovrà contenere l'offerta economica redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 4), debitamente compilata e sottoscritta.

La Commissione alle ore 15:30 del **giorno 25.02.2026**, presso la sede dell'Azienda Speciale Bibbona, procederà in seduta pubblica, previa verifica della loro integrità, all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine di accertare la completezza e la regolarità della stessa. Verrà verificata altresì, la presenza ed integrità delle buste contenenti l'offerta economica e successivamente si procederà alla loro apertura.

La gara sarà provvisoriamente aggiudicata al partecipante che avrà presentato il massimo rialzo. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta a una licitazione fra i soli pari offerenti. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente che presenterà un ulteriore rialzo. Qualora sia presente uno soltanto di essi, l'aggiudicazione gli verrà conferita a condizione che accetti di migliorare l'offerta stessa. In assenza di tutti i pari offerenti, o qualora i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

*L'Azienda si riserva il diritto di sospendere, revocare o reindire il bando.*

*La Commissione procederà all'aggiudicazione, anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta.*

Per qualsiasi informazione o chiarimento, circa la procedura di affidamento, dovrà essere formulata una richiesta scritta all'Azienda Speciale, da inoltrarsi a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [aziendaspecialebibbona@livornopec.it](mailto:aziendaspecialebibbona@livornopec.it) e p.c. all'indirizzo mail [segreteria@aziendaspecialebibbona.it](mailto:segreteria@aziendaspecialebibbona.it)

L'Azienda provvederà a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte.

## Art. 13 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI

Con riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Comune di Bibbona (LI) – PEC: [aziendaspecialebibbona@livornopec.it](mailto:aziendaspecialebibbona@livornopec.it).
- b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la presentazione dell'offerta.
- c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in maniera cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono al procedimento in oggetto.
- d) L'interessato al trattamento, ha i diritti di cui all'art. 13, c.2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali quello di richiedere al titolare del trattamento (sopra citato), l'accesso ai dati personali e relativa rettifica.
- e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Speciale implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati agli altri operatori economici partecipanti alla procedura e controinteressati; ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
- f) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria offerta, acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.

## ART. 14 – SPESE

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

## ART. 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente bando non comporta in capo all'Azienda Speciale Comune di Bibbona l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. L'Azienda Speciale si riserva pertanto la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al presente atto, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto a qualsivoglia titolo.

La California Lì, 06.02.2026

Il Direttore  
F.to (Dott.ssa Mina Massei)

## Allegati:

- 1) planimetria parco giochi;
- 2) elenco attrezzature;
- 3) istanza di partecipazione;
- 4) modulo per offerta;
- 5) attestazione di sopralluogo;
- 6) dichiarazione di presa visione dei locali e delle attrezzature.